

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Fiumi d'acqua viva – Pace Giustizia e Salvaguardia del Creato”

vers. Giugno 2014

Art. 1.

Costituzione – Sede Legale

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione “Fiumi d'acqua viva – Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato” ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), di seguito detta “Associazione”, la quale si costituisce quale ente culturale e di volontariato e si richiama alla legge nazionale 266/91 e alle L.R. Toscana 28/93.

L'Associazione ha sede in Firenze, Via della Rondinella, 26. La sede legale dell'Associazione può essere variata con delibera della Segreteria.

Con deliberazione della Segreteria possono essere federate sedi locali in Italia e all'estero, nelle modalità previste dall'articolo 16.

L'Associazione si configura quale ente di volontariato senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati/e, nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative, salvo i rimborsi spese per l'espletamento dei mandati.

Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2

Valori

L'Associazione si riconosce nei valori affermati dall'Evangelo di Gesù Cristo, nell'umanesimo, nella solidarietà e nella rivendicazione dei diritti umani connessi alla dottrina cristiana. E' un organismo apartitico e interconfessionale.

L'Associazione si riconosce altresì nei valori della Repubblica italiana fondata dalla Resistenza al nazifascismo, della democrazia, del rifiuto di ogni totalitarismo e nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

L'Associazione promuove la parità e l'uguaglianza tra tutte le persone, senza alcuna differenza di nazionalità, confessione religiosa, identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo.

L'Associazione promuove una riflessione circa uno sviluppo alternativo dell'economia e delle culture umane nel rispetto del Creato e della dignità di ogni essere vivente.

L'Associazione è in particolare comunione con le denominazioni cristiane riconoscono la dignità degli individui omosessuali e transessuali nelle loro comunità e che hanno avviato percorsi di riflessione circa le benedizioni delle coppie dello stesso sesso.

L'Associazione è altresì in comunione con tutte le chiese che si riconoscano nella parole d'ordine del Consiglio Ecumenico delle Chiese su “Pace, Giustizia e Salvaguardia del Creato” fin dall'Assemblea di Vancouver (1983).

Art. 3

Finalità sociali

L'Associazione ha per finalità sociali:

- a) l'annuncio dell'Evangelo di Cristo attraverso la propria personale esperienza di fede e la riflessione teologica;
- b) la riflessione e la proposta sui temi della pace, della giustizia sociale e della salvaguardia del creato;
- c) il rilanciare nelle Chiese il dibattito e la riflessione sulle tematiche della sessualità umana,

avviando con le altre realtà interessate un progetto di informazione e formazione, in particolare sull'omosessualità ma anche su altre forme di affettività e sessualità, nelle Chiese stesse;

d) l'incontro tra persone omosessuali, eterosessuali, bisessuali e transessuali di varia provenienza sociale e confessionale nello spirito dell'amore e della condivisione cristiana per una reale integrazione nella vita delle Chiese e della società;

e) la rivendicazione dei diritti civili e la tutela in particolar modo delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali e con una particolare attenzione alle differenze di genere;

f) la solidarietà con i paesi del terzo mondo.

In particolare l'Associazione intende perseguire le finalità sociali attraverso:

- a) la realizzazione di pubblicazioni, convegni, presentazioni di libri, mostre e altre attività culturali;
- b) attività ricreative e di autofinanziamento;
- c) culti e incontri di preghiera;
- d) azione di rappresentanza, visibilità sociale e partecipazione;
- e) progetti di diaconia.

Art. 4

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

I soci

All'Associazione possono aderire tutte le persone maggiorenni che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto, tramite le modalità di tesseramento stabilite ogni anno dalla Segreteria Nazionale.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dalla Segreteria Nazionale a farne parte. Se entro 30 (trenta) giorni dalla domanda il competente organo sociale non ha prodotto alcuna risposta, vige la regola del silenzio-assenso.

Art. 6

Recesso o esclusione dall'Associazione

L'appartenenza all'Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dalla Segreteria Nazionale.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi la Segreteria Nazionale, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione. Il socio, entro trenta giorni, può presentare opposizione al provvedimento con memoria scritta. In tal caso il socio resta sospeso fino alla decisione inappellabile dell'Assemblea.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea e dalla Segreteria Nazionale.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a

svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Segreteria Nazionale.
I soci hanno il diritto di associarsi ad associazioni aventi anche le stesse finalità della presente, con l'obbligo però di comunicarlo entro 30 (trenta) giorni alla Segreteria Nazionale.

Art. 8 ***Organi sociali***

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- la Segreteria Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 9 ***L'Assemblea dei soci***

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

L'Assemblea deve esser convocata dalla Segreteria Nazionale, tramite il Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'elezione delle cariche sociali e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente Nazionale stabilisce l'Ordine del Giorno di concerto con il Segretario Nazionale.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere alla convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro altri 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera, postale o a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. La seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima purché vi sia un intervallo di tempo di almeno due ore tra le convocazioni.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti della Segreteria;
- e) eleggere il Presidente;
- f) ratificare o meno l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento proposto dalla Segreteria.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

Art. 10

Norme per l'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da un Presidente assistito da uno scrutatore ed entrambi eletti a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere regolare il diritto di intervento in Assemblea e l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un socio che assume le funzioni di verbalista. Il regolamento di riferimento è quello della Camera dei Deputati della Repubblica italiana.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal verbalista e dal Segretario Nazionale ovvero, in assenza di questi, da un altro membro della Segreteria Nazionale presente.

Art. 11

La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è eletta annualmente dall'Assemblea dei soci.

Essa è composta da non meno di tre e da non più di sette membri scelti tra i soci oltre che dal Presidente. Il numero dei suoi membri è fissato preventivamente, prima dell'elezione dall'Assemblea.

I componenti della Segreteria Nazionale durano in carica un anno e sono rieleggibili fino a sei anni consecutivi per un totale di sette anni. Per la loro elezione si tiene conto di competenze personali e rappresentanza territoriale.

Se vengono a mancare uno o più componenti la Segreteria provvede a sostituirli per cooptazione fino a non oltre la metà più uno dei componenti eletti dall'Assemblea. Se decade la maggioranza dei membri della Segreteria, si procede a nuova elezione entro 60 (sessanta) giorni.

La Segreteria elegge al proprio interno il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale. Attribuisce ai singoli membri le specifiche deleghe di lavoro e può avvalersi di gruppi di lavoro anche esterni alla Segreteria e all'Associazione stessa.

Il Presidente dell'Associazione è membro di diritto della Segreteria. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti della Segreteria per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente articolo 7.

Partecipano di diritto, con possibilità di parlare ma senza voto ove non siano stati già eletti membri a pieno titolo della Segreteria Nazionale, i Coordinatori dei gruppi locali di cui all'art. 16.

Art. 12

Norme per la Segreteria Nazionale

La Segreteria è convocata dal Presidente Nazionale, mediante avviso spedito con lettera postale o a mano ovvero con altro mezzo idoneo, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte l'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea e per l'applicazione dei mandati assembleari.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'Ordine del Giorno concordato tra il Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale.

La Segreteria è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Segretario Nazionale ovvero, in assenza di questi, dal membro più anziano di età.

Le riunioni della Segreteria Nazionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi sta presiedendo in quel momento; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali della Segreteria stessa e sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario Nazionale.

Art. 13

Funzioni della Segreteria Nazionale

Alla Segreteria Nazionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Alla Segreteria Nazionale spetta inoltre:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il Segretario Nazionale;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- e) indire convegni, incontri di studio, seminari ed altre attività culturali;
- f) deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- i) deliberare l'adesione di altra associazione o gruppo;
- m) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.

La Segreteria Nazionale, con maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare la decadenza del Presidente Nazionale, con l'obbligo di convocare entro 30 (trenta) giorni un'Assemblea per rieleggere gli Organi Sociali.

Art. 14

Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Segreteria; cura i rapporti con le istituzioni e le chiese; presiede le riunioni dell'Assemblea e della Segreteria Nazionale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente Nazionale, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Segretario Nazionale.

E' eletto a maggioranza semplice dei presenti dall'Assemblea dei soci. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza semplice alla prima votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ne assume ad interim le funzioni e convoca entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei soci per provvedere alla nuova elezione. Il Presidente Nazionale è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori. Può delegare il Segretario Nazionale nell'effettuazione di tutte queste mansioni amministrative.

In caso di urgenza il Presidente Nazionale può adottare provvedimenti di competenza della Segreteria Nazionale, con l'obbligo di riferirne alla stessa nella prima riunione successiva. Il Presidente Nazionale resta in carica un anno ed è rieleggibile fino a sei anni consecutivi per un totale di sette anni.

Art. 15

Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli e può essere delegato dallo stesso in quelle funzioni.

Di norma affianca il Presidente Nazionale nello svolgimento delle sue funzioni. Determina, di concerto con il Presidente Nazionale, la linea politica ed operativa dell'Associazione secondo i mandati assembleari.

Al Segretario Nazionale compete la redazione dei verbali delle sedute della Segreteria Nazionale. Cura l'organizzazione generale dell'Associazione e la tenuta dei libri dei verbali e dei soci oltre che dell'amministrazione corrente.

Il Segretario Nazionale ha facoltà di nominare, all'interno della Segreteria Nazionale, un Vicesegretario Nazionale, a cui delegare in tutto o in parte le sue funzioni.

Art. 16

Altre associazioni o gruppi locali federati

La Segreteria può accogliere la domanda di Associazioni o gruppi locali esistenti sul territorio nazionale che chiedono di federarsi. Nel caso di Associazioni già costituite i rapporti sono regolati da appositi protocolli ai sensi della normativa vigente, mentre nel caso di gruppi informali essi diventano parte integrante dell'Associazione, si impegnano a tesserare i propri membri e ad aderire integralmente allo Statuto. L'autonomia del gruppo locale viene tutelata mediante appositi regolamenti che sono approvati dai soci a livello locale e ratificati dalla Segreteria. I gruppi locali non hanno autonomia giuridica.

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un minimo di due soci e da un massimo di cinque soci eletti dall'Assemblea, contestualmente al Presidente Nazionale e alla Segreteria Nazionale. Ha durata annuale ed i suoi membri non possono essere eletti in nessun altro ruolo all'interno dell'Associazione. Al suo interno elegge un Presidente. I membri dimissionari sono sostituibili previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di analizzare il Bilancio sociale e gli atti prodotti dagli altri organi sociali e relazionare circa la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

Art. 18

Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività produttive marginali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 19

L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario la Segreteria Nazionale redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione, a disposizione dei soci cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 20

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere diviso fra i soci e sarà devoluto ad organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.

Art. 21

Disposizioni generali

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Art. 22

Clausole legali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di volontariato e promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.